



# **ASSOFORM ROMAGNA SCARL**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

## **PARTE GENERALE**

Documento redatto ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni,  
sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 22 marzo 2012

Revisione 1 del 23 maggio 2019

Revisione 2 del 1° settembre 2020 (presentato nel CdA del 14 gennaio 2021)

Revisione 3 del 1° gennaio 2023 (presentato nel CdA del 27 marzo 2023)

## INDICE

ELENCO DELLE REVISIONI.....	3
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 .....</b>	<b>4</b>
1.1. Sintesi della normativa .....	4
1.2. Le Linee Guida .....	7
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>8</b>
2.1 Finalità, obiettivi e struttura .....	8
2.2 Verifica ed aggiornamento del Modello .....	9
<b>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>10</b>
3.1 Durata in carica, modalità di nomina e revoca dell'OdV .....	11
3.2 Compiti e poteri dell'OdV .....	11
<b>3.3 Reporting dell'OdV .....</b>	<b>14</b>
3.4 L'OdV di ASSOFORM ROMAGNA SCARL .....	14
<b>4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DELLE RISORSE .....</b>	<b>16</b>
4.1 Diffusione al personale interno .....	16
4.2 Diffusione a consulenti e collaboratori esterni .....	16
<b>5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....</b>	<b>17</b>
5.1 Sanzioni per il personale dipendente e/o lavoratori in distacco .....	17
5.2 Sanzioni per il personale dirigente .....	19
5.3 Sanzioni per gli Amministratori .....	20
5.5 Sanzioni per l'Organo di Vigilanza .....	21
5.6 Sanzioni per i fornitori e gli altri soggetti terzi .....	21
<b>Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.....</b>	<b>22</b>

## ELENCO DELLE REVISIONI

<b>Data</b>	<b>N. Rev.</b>	<b>Variazioni</b>
22/03/2012	0	Emissione del documento
23/05/2019	1	Revisione generale del documento
01/09/2020	2	Revisione parte generale elenco reati presupposto
01/01/2023	3	Revisione parte generale elenco reati presupposto

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### 1.1 Sintesi della normativa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale italiano il concetto secondo cui anche un Ente può essere considerato responsabile in sede penale per taluni reati, qualora sia dimostrabile che questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti ad esso collegati (dipendenti, preposti, agenti, consulenti, collaboratori, ecc.). Detta responsabilità si aggiunge, di fatto, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Alla base di una simile riforma vi è l’intenzione, da parte del Legislatore, di attribuire all’Ente una specifica funzione di garanzia, volta ad adottare ogni misura idonea e necessaria a prevenire comportamenti illeciti realizzati nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività aziendale, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a danno del patrimonio e degli interessi dell’ente stesso.

Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 trovano applicazione esclusivamente per i reati in esso espressamente richiamati (cd. **Reati Presupposto**, v. Allegato 1).

L’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 prevede che un’impresa venga chiamata a rispondere della propria responsabilità amministrativa allorché si verificano una o più condotte delittuose, riferite anche ad una sola delle fattispecie di Reato Presupposto, realizzate da soggetti in cd. *“posizione apicale”* (*“soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, soggetti che esercitano, anche di fatto, attività di gestione e controllo della stessa”*, Art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto), oppure da *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* di uno dei soggetti sopra individuati (interni all’organizzazione aziendale, come i dipendenti, ma anche esterni, come collaboratori, consulenti, ecc.).

A questo proposito, lo stesso art. 5 specifica che la responsabilità amministrativa della società si riferisce solo ai casi in cui tale condotta delittuosa sia stata commessa dai soggetti sopra individuati nell’**interesse** o nel **vantaggio** dell’ente, escludendo esplicitamente (art. 5, comma 2), quindi, l’insorgere di tale responsabilità qualora il soggetto responsabile del reato abbia agito *“nell’interesse proprio o di terzi”*.

Una società può essere **esonerala** dalla responsabilità amministrativa qualora riesca a provare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Nel definire le modalità di esenzione dalla responsabilità amministrativa, il D. Lgs. 231/2001 opera una significativa differenziazione rispetto alla tipologia di soggetto che materialmente commette il fatto illecito.

1. Nel caso in cui l'autore del reato sia individuato in un soggetto in "*posizione apicale*" (Art. 6, comma 1 del Decreto), la società non risponde di responsabilità amministrativa qualora:
  - v.1.a. sia stato adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa fattispecie di quello verificatosi;
  - v.1.b. sia stato attribuito un compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza – OdV);
  - v.1.c. gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
  - v.1.d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sopra specificato.
2. Qualora, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza di soggetti in "*posizione apicale*", la società è ritenuta responsabile a livello amministrativo nel caso in cui tale reato sia stato reso possibile dall'inosservanza, da parte dei vertici aziendali, degli obblighi di direzione e vigilanza ad essi attribuiti, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, inoltre, può rivelarsi un utile strumento di tutela anche se realizzata successivamente alla commissione del reato: qualora, infatti, la società adotti il proprio modello prima dell'apertura del dibattimento di primo grado può ottenere l'applicazione in misura consistentemente ridotta delle sanzioni pecuniarie (v. art. 12, comma 2, lett. b) e c.3 del Decreto) ed essere esentata dalle eventuali sanzioni interdittive applicabili (v. art. 17, comma 1, lett. b) del Decreto). Infine, l'art. 49 comma 1 del Decreto prevede che la società, decidendo di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo – oltre ad altre, necessarie, iniziative – possa richiedere anche in corso di causa la sospensione delle eventuali misure cautelari, concorrendo addirittura alla revoca delle stesse nel momento in cui tale modello è effettivamente adottato ed attuato (v. art. 50, comma 1 del Decreto).

I requisiti fondamentali che un modello organizzativo deve possedere per essere ritenuto potenzialmente idoneo a prevenire la commissione di reati sono previsti dall'Art. 6, commi 2 e 2-bis del Decreto, e comprendono:

- ✓ l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi eventuali reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001;
- ✓ la predisposizione di specifici protocolli e procedure finalizzati a programmare la formazione ed i processi decisionali dell'impresa in relazione ai reati da prevenire, in maniera tale da ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati;
- ✓ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ l'istituzione di apposite procedure informative nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'introduzione di un idoneo sistema disciplinare, finalizzato a sanzionare eventuali inosservanze del modello e delle relative procedure da parte dei soggetti destinatari;
- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di

organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato dall'azienda, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In relazione alla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, il Legislatore ha previsto un articolato sistema di strumenti sanzionatori, che comprende:

1. **sanzioni pecuniarie**, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di *“assicurare l'efficacia della sanzione”*;

A questo proposito, il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive valutazioni:

- a. La prima, finalizzata a determinare il numero delle quote (compreso tra cento e mille) tenendo conto:
  - ✓ della gravità del fatto;
  - ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
  - ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- b. La seconda, finalizzata a determinare il valore delle quote (da un minimo di 258,23 Euro ad un massimo di 1.549,37 Euro, e comunque entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati). Detto valore deve essere fissato *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 2001).

La sanzione pecuniaria può essere, in alcuni casi, comminata in misura ridotta, come previsto dall'articolo 12, D. Lgs. n. 231 del 2001.

2. **sanzioni interdittive**, quali:
  - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
  - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
  - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e debbono avere durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro applicazione è prevista solo per alcuni dei Reati Presupposto indicati dal Decreto.

Esse sono previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno.

Le sanzioni interdittive vengono applicate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 231/2001, allorché si verificano le seguenti condizioni:

- ✓ *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”, ovvero*
  - ✓ *“in caso di reiterazione degli illeciti” (Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 231 del 2001, “si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”).*
3. la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta solo nel caso all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva;
  4. la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente.

## 1.2 Le Linee Guida

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente documento, pertanto, ASSOFORM ROMAGNA ha tenuto conto delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001”* pubblicate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel mese di marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1 Finalità, obiettivi e struttura

ASSOFORM ROMAGNA (di seguito ASSOFORM o la Società) ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente Modello; ciò al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta la Società nel suo insieme.

ASSOFORM ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

1. identificazione delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività aziendale, mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo ed interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di **mappatura dei processi a rischio**);
2. verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis**);
3. **predisposizione del Modello** e di alcuni rilevanti componenti autonomi correlati all'adozione del Modello, quali il Codice Etico, prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.

Con l'adozione del Modello, ASSOFORM si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti, e degli illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti, la commissione di qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile) è contraria alla volontà di ASSOFORM, come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per la Società, anche se apparentemente ed erroneamente possa essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello ha lo scopo di predisporre gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

## 2.2 Verifica ed aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per la Società, sulla base della configurazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento finalizzato a rispondere alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; di conseguenza, è necessario dare corso alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

L'aggiornamento del Modello si rende inoltre indispensabile ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio. Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo le integrazioni e modifiche che si rendessero di opportune. L'Organo Amministrativo è infatti l'organo sociale competente per l'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Art. 6 del D. Lgs. 231/2001, quale presupposto esimente dalla responsabilità amministrativa, prevede l'affidamento ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne la verifica periodica. Tale soggetto viene denominato Organismo di Vigilanza (in seguito OdV).

Rispetto alla sua composizione, è opportuno specificare che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni precise ed inderogabili: la scelta della corretta composizione dell'OdV spetta, quindi al singolo ente, sulla base della specifica realtà aziendale, della sua dimensione, del suo modello di governance e della propria disponibilità economica.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6, D. Lgs. 231/2001, nelle società di capitali, tale funzione può, peraltro, essere delegata al Collegio Sindacale, ove presente.

Da previsione normativa, i membri che compongono l'OdV debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ **autonomia:** al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa sulla base della semplice richiesta dell'Organismo di Vigilanza. Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l'autorizzazione di spesa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione;
- ✓ **indipendenza:** tra i membri dell'OdV e la Società non devono essere in corso significativi interessi di natura economica;
- ✓ **professionalità:** i singoli componenti dell'OdV devono essere dotati di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni di vigilanza demandate all'Organismo.
- ✓ **continuità d'azione:** l'OdV deve essere nominato per un tempo sufficiente a garantirgli la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale. Per questo motivo ASSOFORMROMAGNA ha inteso incaricare l'OdV per un periodo pari a tre anni dalla data della nomina.

A ciascun membro dell'OdV è inoltre richiesto il possesso di alcuni requisiti di carattere soggettivo, quali:

- ✓ **onorabilità** (art. 2, c. 1, lett. a) e b) e c. 2 del DM 162/2000);
- ✓ **assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza** (art. 2382 c.c.);
- ✓ **assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.**

L'OdV, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza provvede l'Organo Amministrativo con apposita delibera/determina, come di seguito specificato.

### **3.1 Durata in carica, modalità di nomina e revoca dell'OdV**

Come anticipato in precedenza, l'OdV resta in carica per tre anni dalla data della nomina e sino alla successiva delibera dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

Al termine di ciascun mandato dell'OdV, o in caso di decadenza o revoca o dimissioni o comunque cessazione di uno dei componenti, l'Organo Amministrativo provvederà, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati per ciascun membro dell'Organismo. Inoltre, l'Organo Amministrativo può, in qualunque momento e con delibera motivata, revocare il mandato ad uno o a più membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

Con il parere favorevole unanime di tutti i propri membri, l'Organo Amministrativo può altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

### **3.2 Compiti e poteri dell'OdV**

L'OdV ha i seguenti compiti ed i relativi poteri di iniziativa:

- 3.2.a. verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- 3.2.b. vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali e di funzionalità del Modello;
- 3.2.c. segnalare la necessità di aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'Organo Amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - 3.2.c.i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
  - 3.2.c.ii. significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa,
  - 3.2.c.iii. modifiche normative;
- 3.2.d. segnalare alle competenti funzioni aziendali quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'azienda, per gli opportuni provvedimenti;
- 3.2.e. riferire al Datore di Lavoro ed all'Organo Amministrativo sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni

e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sullavoro.

All'OdV, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti poteri che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- ✓ attivare le procedure di controllo;
- ✓ condurre periodiche ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- ✓ verificare il rispetto delle regole e delle procedure previste dal Modello e rilevare le eventuali violazioni, sulla base dell'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni sottoposte dai responsabili delle varie funzioni;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio, volte a verificare il rispetto delle procedure aziendali;
- ✓ promuovere iniziative formative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- ✓ raccogliere, elaborare e registrare le informazioni trasmesse dalle funzioni aziendali o raccolte direttamente dall'OdV;
- ✓ aggiornare, ove ritenuto opportuno, la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV obbligatoriamente;
- ✓ promuovere il coordinamento con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, finalizzato al monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e alla progressiva attuazione del Modello; all'OdV devono essere obbligatoriamente segnalate eventuali attività che possano esporre ASSOFORM al rischio di reato;
- ✓ condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale; ove si ravvisi la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, anche in ragione di eventuali modifiche di carattere normativo, l'OdV segnalerà senza indugio tale esigenza all'Organo Amministrativo.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'azienda per ottenere ogni informazione strettamente necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato o, ancora, ai fini della normativa antiriciclaggio. È fatto salvo, in ogni caso, il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

L'Organo amministrativo, su cui grava la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello, è chiamato a svolgere un'attività di controllo in merito all'adeguatezza ed efficacia dell'intervento dell'OdV. Le attività poste in essere dall'OdV, se conformi all'incarico ricevuto, non possono tuttavia essere sindacate da alcun altro organo o struttura dell'azienda.

Per l'assolvimento dei propri compiti, l'OdV avrà la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'OdV in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV medesimo.

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 sono predisposti dei flussi informativi destinati all'OdV. Tali flussi sono finalizzati a consentire l'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo indicati al presente paragrafo e, più in generale, per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello. I predetti flussi informativi consentiranno altresì all'OdV di formulare, in prima battuta, ipotesi fondate in ordine alle cause che potrebbero rendere o hanno reso possibile il verificarsi di violazioni e, in seconda battuta, di suggerire l'adozione di specifiche misure correttive. È obbligatorio fornire all'OdV:

- a. le informative periodiche e i documenti ad esso specificamente destinati per espressa previsione delle procedure organizzative dell'azienda;
- b. ogni notizia relativa alla violazione delle disposizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- c. ogni notizia concernente anomalie, atipicità, atti, fatti o situazioni che potrebbero astrattamente rappresentare l'occasione per la commissione di reati rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 o il perfezionarsi di un illecito penale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni destinate all'OdV potranno riguardare:
  1. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura dovesse procedere per i reati rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001;
  3. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
  4. i rapporti di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. 231/2001;
  5. le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
  6. le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
  7. le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
  8. le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali;
  9. ogni e qualsiasi variazione delle attività aziendali che possano comportare variazioni nelle aree di rischio.

L'OdV potrà inoltre essere destinatario di notizie o informazioni rilevanti di qualsiasi terzo evaluterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e

responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'OdV è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV non è dotato di poteri disciplinari. Per quanto riguarda l'accertamento di infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione hanno delegato al proprio interno. All'OdV competerà però monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta.

### 3.3 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

In relazione ai canali informativi di cui sopra, l'OdV dovrà tenere informato l'Organo Amministrativo,

- ✓ mediante una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma di verifiche periodiche ed a campione, nonché sullo stato di attuazione del Modello;
- ✓ con tempestività, sulle violazioni rilevanti del Modello, che possano far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione della responsabilità ex crimine degli enti.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo, unitamente al Revisore Unico, ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, invitandolo a riferire in merito alle proprie attività.

Tutti gli incontri con l'OdV devono essere verbalizzati; copia dei verbali deve essere custodita dall'azienda e deve essere messa a disposizione degli organi di volta in volta coinvolti.

A salvaguardia dei principi di autonomia e indipendenza, ASSOFORM ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'OdV per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare, è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con i soggetti che compongono l'OdV sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo il quale dovrà esprimere un parere positivo unanime.

### 3.4 L'OdV di ASSOFORM ROMAGNA SCARL

Il Consiglio di Amministrazione di ASSOFORM, valutate attentamente anche le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 14 della Legge 183/2011, ha optato per adottare un Organismo monocratico, con comprovate competenze e professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà essere supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti

esterni (ausiliari) il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario alla migliore esecuzione e adempimenti dell'attività da svolgere.

L'OdV, contestualmente alla propria nomina, si è dotato di un regolamento di funzionamento che disciplina la sua attività.

## **4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DELLE RISORSE**

La diffusione dei contenuti del Modello Organizzativo ai soggetti destinatari dello stesso costituisce uno strumento di garanzia e controllo di primaria importanza.

Il presente Modello è, pertanto, oggetto di comunicazione a tutti gli stakeholder aziendali, secondo modalità e tempi definiti dal Presidente in accordo alla Direzione ed all'Organismo di Vigilanza, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che ASSOFORM ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque voglia consultarlo. Copia del Codice Etico aziendale è, inoltre, messa a disposizione in un'area dedicata del sito internet aziendale.

### **4.1 Diffusione al personale interno**

ASSOFORM adotta programmi di formazione/informazione di tutti i soggetti operanti internamente all'azienda, in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

Per la diffusione dei contenuti del proprio Modello Organizzativo al personale interno, ASSOFORM adotta la seguente procedura:

- ✓ viene inviata una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza, riguardante l'adozione del Modello Organizzativo 231 da parte della Società;
- ✓ la documentazione di riferimento (Modello Organizzativo, Codice Etico, modulistica, procedure, ecc.) viene messa a disposizione del personale, ai fini di consultazione, in un'area dedicata della rete aziendale.

### **4.2 Diffusione a consulenti e collaboratori esterni**

ASSOFORM provvede all'informazione dei soggetti che operano per conto dell'azienda sotto la vigilanza ed il coordinamento degli apici aziendali, con particolare riferimento a consulenti e collaboratori esterni che operano in aree e con attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse, fornendo loro apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e del Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono, inoltre, inserite apposite clausole che prevedono la risoluzione del rapporto con ASSOFORM in caso di violazione alle predette regole comportamentali e procedurali.

## 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Come espressamente richiesto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

Il sistema prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto. Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti ai Soggetti Apicali, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, peraltro, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, ed in particolare nella correlazione tra l'infrazione da parte del Destinatario ed il provvedimento disciplinare da adottare, sono stati considerati come parametro tre distinti livelli di gravità, di seguito descritti:

1. semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
2. infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario tra la Società ed i Destinatari del Modello, nonché comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto;
3. comportamenti che provocano grave nocimento morale o materiale alla Società, che impongono l'interruzione immediata del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali, compresa la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

### 5.1 Sanzioni per il personale dipendente e/o lavoratori in distacco

Nella definizione di sanzioni disciplinari rivolte ai dipendenti, è fatto obbligo all'impresa di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") ed al CCNL applicabile.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello, ad opera dei lavoratori dipendenti di ASSOFORM, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale), con gli effetti previsti dalla legge.

I provvedimenti disciplinari applicabili consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure:

- ✓ richiamo verbale,
- ✓ rimprovero scritto,
- ✓ sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni,
- ✓ licenziamento per mancanze (giustificato motivo o giusta causa).

Dette sanzioni saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo in considerazione anche l'eventuale reiterazione dell'infrazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella

<b>Sanzioni disciplinari ai DIPENDENTI</b>
<b>Infrazione</b>
Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte overbali
Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto
Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali. Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 5 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si ritengono accolte.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di un lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

## 5.2 Sanzioni per il personale dirigente

Sebbene le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, Legge 300/70 non trovino applicazione per i Dirigenti, è opportuno prevedere le stesse metodologie di contestazione e addebito previste dallo Statuto dei Lavoratori per i dipendenti.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato, possono consistere in:

- ✓ censura scritta;
- ✓ sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a un massimo di 3 giorni;
- ✓ sospensione disciplinare dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 giorni;
- ✓ licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- ✓ licenziamento per giusta causa.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella:

<b>Sanzioni disciplinari ai DIRIGENTI</b>
<b>Infrazione</b>
Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali
Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto

<b>Sanzioni disciplinari ai DIRIGENTI</b>
<b>Infrazione</b>
Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali. Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare ogni richiesta risarcitoria per eventuali danni cagionati in conseguenza dei comportamenti irregolari del Dirigente, ivi compresi eventuali danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

### 5.3 Sanzioni per gli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Consiglio, i quali, dopo attenta valutazione, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- ✓ censura scritta (da riportare a verbale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- ✓ sospensione temporanea dalla carica e dal compenso (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- ✓ decadenza dalla carica (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i).

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

## **5.5 Sanzioni per l'Organo di Vigilanza**

Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, dal richiamo scritto fino alla loro sostituzione.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

## **5.6 Sanzioni per i fornitori e gli altri soggetti terzi**

Con l'adozione del presente Modello, ASSOFORM si impegna a prevedere in tutti i contratti, con particolare riferimento ai contratti di docenza, fornitura, outsourcing, mandato, associazione in partecipazione e consulenza, l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Modello e i suoi principi.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive, o il diritto di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di commissione di Reati ovvero in caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

\* \* \* \* \*

Allegati: *Elenco dei reati presupposto*

## **Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto**

**Articolo 24, *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico***: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

**Articolo 24-bis, *Delitti informatici e trattamento illecito di dati***: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

**Articolo 24-ter, *Delitti di criminalità organizzata***: associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – anche finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), al traffico di migranti (art. 12, D. Lgs. 286/1998) –, associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e produzione, traffico e detenzione illecita delle medesime sostanze (art. 74, D.P.R. 309/90), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), num. 5) c.p.p.);

**Articolo 25, *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione***: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare

o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

**Articolo 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

**Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**Art. 25-ter, Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) compresi fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

**Art. 25-quater, Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:** associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), finanziamenti di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.), istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione

politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. 342/1976, art. 3), pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979, art. 5), violazioni all'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;

**Art. 25-quater.1, *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili***: pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili (art. 583-bis c.p.),

**Art. 25-quinquies, *Delitti contro la personalità individuale***: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), circostanze aggravanti (art. 602-ter c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

**Art. 25-sexies, *Abusi di mercato***: abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998, cd. "Testo Unico Fiscale – TUF"), manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 58/1998, cd. "Testo Unico Fiscale – TUF");

Ai sensi del **D. Lgs. 58/1998 (TUF), art. 187-quinquies** sono inoltre applicabili all'ente, richiamando gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. 231/2001, sanzioni amministrative pari a quelle irrogate ai responsabili degli illeciti amministrativi, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui alla Parte V, Titolo II del TUF ove applicabile (principalmente società quotate o intermediari finanziari).

**Art. 25-septies, *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***: fattispecie di reato previste dagli artt. 589 e 590 c.p.;

**Art. 25-octies, *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

**Art. 25-novies, *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a)-bis), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941, comma 3), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, L. 633/1941, comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, L. 633/1941, comma 2), abusiva duplicazione,

riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. 633/1941), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);

**Art. 25-decies, *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p.*;**

**Art. 25-undecies, *Reati ambientali*:** inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. 150/1992), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 152/2006), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006), sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006), inquinamento doloso provocato da navi (artt. 8 e 9, D. Lgs. 202/2007), cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, L. 549/1993);

**Art. 25-duodecies, *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*,** relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5) ed al reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (D. Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12-bis);

**Art. 25-terdecies, Razzismo e xenofobia**, relativo al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);

**Legge 146/2006, Reati transnazionali**: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

**Legge 9/2013, Illeciti amministrativi dipendenti da reato**: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche di denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

**Art. 1 Legge 401/1989**: Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

**Art. 4 Legge 401/1989**: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento

delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

#### **Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari**

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); Art. 8, D. Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); Art. 10, D. Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili); Art. 11, D. Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). Si consideri che l'art. 39 del DL 124/2019, nella versione modificata dalla Legge di conversione 157/2019, ha introdotto modifiche a varie disposizioni del DLGS 74/2000 e tra queste, per ciò che qui interessa, agli artt. 2, 3, 8 e 10.

#### **Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando**

##### **1. Il delitto di contrabbando e il diritto doganale**

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale. Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia "delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone", e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario; mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il c.d. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta. Nel TU

Doganale agli artt. 36 e ss. si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, intesa come *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”*. Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'articolo sottoposto è stato, però, oggetto di depenalizzazione ex D. Lgs. 8/2016 con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292 3 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro. L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex D. Lgs. 8/2016 è l'art. 295 che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

È ormai scienza comune che proprio l'art. 295 TU Doganale verrà sottoposto ad altra modifica normativa con la quale verrà introdotta una circostanza aggravante speciale al fine di punire i reati di contrabbando con multa e reclusione da 3 a 5 anni nel caso in cui la somma complessiva dei diritti di confine da dare sia uguale o maggiore a 100 mila euro; altra modifica interverrà nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine sia compreso tra 5 mila a 100 mila euro al fine di individuare un trattamento sanzionatorio in grado di adattarsi al superamento della soglia di punibilità in base ai diversi scaglioni doganali.

**Art. 25 septiesdecies, delitti contro il patrimonio culturale.**

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

1) In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518 novies del codice penale si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

2) In relazione alla commissione di delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

3) In relazione alla commissione di delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies del c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 600 a 700 quote.

4) In relazione alla commissione di delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies del c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

5) Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 2 anni.

**Art.25 duodecies in materia di riciclaggio e di beni culturali e devastazione saccheggio di beni culturali sono:**

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 terdecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);
- In relazione alla commissione di delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies del c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria a 500 a 1000 quote;
- se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

**Art. 26, delitti tentati.**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte ad un terzo alla metà in relazione alla commissione, nella forma del tentativo dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o realizzazione dell'intervento.

La disciplina del delitto tentato è illustrata nell'art. 56 del codice penale.

*Art. 56 delitto tentato ("[I]. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato [84 c.p.p.], se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.*

*[II]. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.*

*[III]. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.*

*[IV]. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà").*

Il principio di legalità comporta la punibilità dei soli fatti conformi alla norma penale incriminatrice, ovvero, dei reati consumati, pertanto, per poter reprimere anche gli atti prodromici è stato necessario inserire un'apposita norma che estendesse la rilevanza penale anche a tali atti.

L'art. 56 c.p., primo comma, svolge tale funzione incriminatrice, sancendo la punibilità della condotta idonea e univocamente diretta a commettere un delitto, sia nell'ipotesi in cui tale azione non si compia, sia se, nonostante il compimento della stessa, l'evento non si verifichi per altra causa. Tale norma costituisce dunque una clausola generale, che, combinandosi con la fattispecie consumata di volta in volta prevista dalla parte speciale del codice penale, o contenuta in altra legge, genera un autonomo titolo di reato, provvisto una propria cornice edittale.

Il legislatore prevede l'applicabilità della disciplina del tentativo unicamente per i delitti e non anche per le contravvenzioni.

L'ordinamento prevede dunque la punibilità degli atti non solo a partire dal momento dell'esecuzione, ma rispetto ad ogni condotta idonea e diretta in modo non equivoco a commettere un delitto, ivi ricompresi gli atti preparatori.

I due requisiti fondamentali ai fini della sussistenza del delitto tentato sono:

- l'idoneità, ovvero la potenzialità lesiva degli atti: bisognerà valutare l'idoneità della condotta dell'agente a consumare il reato ed a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Tale accertamento è effettuato tramite un giudizio con prognosi postuma ex ante: l'interprete dovrà collocarsi idealmente al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta, senza considerare gli elementi fattuali che, successivamente, ne hanno arrestato lo sviluppo, tenendo in considerazione ogni conoscenza disponibile nel momento storico in cui si compie tale accertamento.

In base all'orientamento maggioritario, bisogna tener unicamente delle circostanze conosciute dal soggetto agente, o quelle ragionevolmente conoscibili in quella situazione concreta. Il parametro di riferimento, rispetto al quale accertare l'idoneità degli atti, è la consumazione del reato, che, nei reati di mera condotta, comporta una verifica rispetto al perfezionamento del reato, mentre nei reati di evento, in relazione al verificarsi dell'evento.

- L'univocità degli atti esprime la direzione finalistica della condotta, escludendo la possibile commissione di altri delitti. In virtù di ciò gli atti preparatori sono penalmente rilevanti solo se, a seguito di una valutazione effettuata ex ante, essi rivelino l'attitudine a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, (rilevante probabilità di perseguire l'obiettivo programmato, in quanto, si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto).

In relazione ai delitti colposi, va rilevato che l'art. 56 c.p. si riferisce testualmente ai soli delitti, senza definire l'elemento psicologico del delitto tentato: pertanto, in base alle regole generali di cui agli artt. 42 e 43 c.p. ed al principio di tassatività, non essendovi alcuna espressa previsione legislativa, non risulta punibile il tentativo colposo di delitto, anche nel caso in cui il delitto consumato sia punito nella forma tanto dolosa, quanto colposa.

Oltre a tale considerazione, va evidenziato come il tentativo sia di per sé incompatibile con la colpa, in quanto quest'ultima, presupponendo la mancanza di volontà delittuosa, è ontologicamente incompatibile con la condotta dolosa dell'agente.

Il dolo richiesto dal delitto tentato è quello del delitto, in quanto l'agente vuole commettere quest'ultimo, e non porre in essere unicamente il tentativo: pertanto l'elemento volitivo coincide con quello del reato consumato.

Dottrina e giurisprudenza si sono tuttavia a lungo interrogate sulla compatibilità del dolo eventuale con il tentativo.

Il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente compie un'azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possano configurare un illecito penale. Esso costituisce la forma meno intensa di dolo.

Secondo l'impostazione più risalente della giurisprudenza, dato che il dolo del tentativo è identico al dolo del delitto consumato, il tentativo sarebbe compatibile con tutte le sue forme, non essendovi alcuna norma che distingua tra i vari tipi di dolo in relazione ai vari tipi di reato e quindi l'elemento soggettivo del tentativo non può che essere uguale a quello del reato consumato.

All'opposto, l'orientamento della giurisprudenza ad oggi prevalente, ritiene che il dolo eventuale sia strutturalmente incompatibile con il tentativo, in quanto, l'idoneità degli atti (intesa come rilevante possibilità che l'evento si realizzi) esclude che l'autore possa rappresentarsi l'evento come solo possibile, e la direzione degli atti presuppone una volontà univoca, che è incongruente con la volontà ambivalente che caratterizza il dolo eventuale.

L'orientamento giurisprudenziale potrebbe tuttavia ancora variare a seguito della sentenza delle Sezioni Unite Tyssenkrupp, (Cass. Pen. Sez. Un. 18.09.2014, n.38343), la quale ha definito la componente volontaristica del dolo eventuale, escludendo che coincida con la mera accettazione del rischio: è necessario individuare un'adesione soggettiva all'evento, una volontà seppur minima, frutto di consapevole ponderazione dei beni giuridici che vengono in rilievo. Pertanto, se l'evento deve essere perseguito, anche in maniera flebile, dall'agente, come ponderazione dei beni giuridici conferenti, allora non sarebbe più predicabile una strutturale incompatibilità per assenza dell'adesione volontaristica.

Pertanto, seppur l'orientamento prevalente sia contrario, esiste la possibilità che un Giudice possa condannare per un reato tentato un soggetto il cui elemento psicologico coincida unicamente con quello del dolo eventuale.

Il dolo eventuale andrà tuttavia tenuto distinto dalla c.d. colpa cosciente (la quale, rientrando nella colpa, non è compatibile con il tentativo).

La colpa cosciente (detta anche colpa con previsione), costituisce la forma più grave di responsabilità colposa, e ricorre quando l'agente prevede che la sua condotta possa cagionare l'evento dannoso, ma agisce ugualmente con la convinzione e fiducia di poterlo evitare. Essa costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 61, n. 3, c.p.

La distinzione è estremamente rilevante in quanto soltanto alcuni delitti sono puniti a titolo di colpa mentre tutti i delitti sono puniti a titolo di dolo; essa tuttavia è estremamente dibattuta.

Secondo l'orientamento basato sulla rappresentazione, si avrebbe dolo eventuale laddove il soggetto si sia concretamente rappresentato la realizzazione del fatto come possibile e ne abbia accettato il rischio di verifica, mentre vi sarebbe colpa cosciente laddove manchi una concreta rappresentazione del fatto, ovvero ad una prima rappresentazione sia seguita una sostanziale esclusione e l'agente si sia determinato ad agire nella convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.

In base all'orientamento opposto (c.d. della volizione) invece, posto che la rappresentazione è elemento comune tanto al dolo eventuale quanto alla colpa cosciente, la distinzione starebbe nel diverso grado di adesione psicologica alla verifica dell'evento.

Come già detto precedentemente, estremamente rilevante in tal senso è la sentenza Tyssenkrupp, che dimostra l'adesione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione all'impostazione volontaristica.

Secondo le Sezioni Unite infatti, nel dolo eventuale l'agente decide di agire anche a costo di causare

l'evento, considerato necessario prezzo da pagare per il raggiungimento dell'obiettivo: il fatto pertanto, non è soltanto oggetto di rappresentazione, bensì è voluto dall'agente, il quale aderisce ad esso per il caso che si verifichi. Al contrario, nella colpa cosciente l'agente ha ben presente la possibile verificazione dell'evento, ma la volontà non è diretta verso la realizzazione dello stesso, ma unicamente verso un agire antidoveroso rispetto a regole cautelari.

Sono stati individuati alcuni elementi ai fini della prova della sussistenza del dolo eventuale (i quali devono essere tutti tenuti in considerazione):

1. la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
2. la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
3. la durata e la ripetizione dell'azione, il comportamento successivo al fatto;
4. il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
5. la probabilità di verificazione dell'evento e le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
6. il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione.

Tali parametri consentiranno al giudice di poter ritenere raggiunta la prova del dolo soltanto qualora sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione.

Il tentativo è inoltre compatibile con il dolo alternativo, presente ogniqualvolta l'agente si voglia indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta volontaria, entrambi previsti al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato.

Un'ulteriore importante distinzione operata dall'art. 56 c.p. commi terzo e quarto, è quella relativa agli istituti della desistenza volontaria e del recesso attivo, in base ai quali, non risponde di delitto tentato (salva la possibilità di configurare la responsabilità per un reato diverso), chi desiste volontariamente dall'azione, o risponde con pena diminuita, chi volontariamente impedisce l'evento.

I presupposti necessari ai fini dell'applicazione di tali istituti sono l'assenza di consumazione del delitto, e la permanente possibilità di pervenire alla consumazione stessa, altrimenti il tentativo è punibile ai sensi dell'art. 56, co. 2, c.p. Di conseguenza, qualora non vi sia più la possibilità di consumazione del delitto, o per impossibilità oggettiva (impossibilità fisica o materiale della consumazione) o soggettiva (irrealizzabilità ritenuta per errore dall'agente, pertanto materialmente possibile, ma priva di volontarietà), s'integra, se ne sussistono i presupposti, il delitto tentato.

Oltre alla possibilità di consumazione del reato, è necessario il requisito soggettivo della volontarietà, in quanto, non sono sufficienti una desistenza o un recesso meramente putativi, (ritenuti tali dall'agente per errore), senza che ciò implichi un atteggiamento soggettivo di spontaneo pentimento, o che sia sorretto da una motivazione eticamente apprezzabile (come paura, superstizione o calcolo di convenienza).

Relativamente alla desistenza volontaria, l'art. 56 comma 3 c.p. prevede la punibilità dell'agente che rinunci al compimento dell'azione tipica solo se gli atti già eseguiti integrino un'altra fattispecie di reato. La condotta di desistenza si differenzia, a seconda che si tratti di reati commissivi, per i quali si fa riferimento al non completamento dell'azione criminosa iniziata, o di reati omissivi, ove la condotta desistente implica il compimento dell'azione doverosa (se è ancora possibile un adempimento tempestivo).

Nell'ipotesi di concorso di persone, la tesi prevalente ritiene che la desistenza volontaria si integra solo se il partecipe abbia neutralizzato gli effetti della sua azione, in quanto, l'arresto degli atti deve avere un'efficienza causale che annulli l'apporto fornito alla realizzazione concorsuale del reato.

Passando all'analisi dell'istituto del recesso attivo, il comma quarto dell'art. 56 c.p. prevede che se l'agente volontariamente impedisce il realizzarsi dell'evento, la pena in concreto irrogata per il delitto tentato è diminuita di un terzo; tale figura, pertanto, richiede che l'agente, dopo aver completato l'azione

o l'omissione idonea, ponga in essere una condotta idonea ad arrestare il processo causale innescato. Anche in tale ipotesi, come per la desistenza attiva, in caso di concorso di persone nel reato, occorre che la condotta determini l'impedimento del reato ad opera del partecipe.

La giurisprudenza prevalente individua la differenza tra i due istituti nella possibilità per l'agente di controllare il processo esecutivo, che nella desistenza volontaria consiste nell'abbandono dell'azione, quando ancora il soggetto agente ne ha il dominio diretto, mentre nel recesso attivo presuppone che il dominio dell'azione da parte dell'agente sia ormai cessato ed il suo intervento avviene, necessariamente, in un momento successivo.

In merito ai rapporti tra il tentativo e le circostanze del reato, va evidenziato quanto segue.

Il delitto tentato genera un titolo autonomo di reato, nell'esecuzione del quale possono essere integrati gli elementi costitutivi di una circostanza, che è elemento accessorio di ogni reato (il del titolo III capo II, relativo alle circostanze, si riferisce infatti sia al reato tentato, che consumato). Pertanto, si ammette pacificamente il tentativo circostanziato di delitto, nel quale la circostanza si è realizzata integralmente, sia per le circostanze comuni di cui agli artt. 61 e 62 c.p. (salva l'incompatibilità ontologica della singola circostanza con la struttura del tentativo), sia per le circostanze speciali (sempre che gli specifici delitti per i quali sono previsti, siano configurabili anche nella forma della fattispecie tentata), mentre, sono escluse le circostanze, che possono configurarsi esclusivamente rispetto al delitto consumato.

Diversamente qualora la circostanza non si sia integralmente realizzata, in quanto, relativa ad una fase successiva della condotta o dell'evento, ma lo sarebbe stata se il delitto fosse giunto a compimento, si configura il c.d. tentativo di delitto circostanziato.

Tale tipo di delitto è punibile purché la circostanza sia astrattamente compatibile con il tentativo e, secondo prognosi postuma, si possa ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che se l'azione criminosa fosse giunta ad esito, si sarebbe realizzato un delitto circostanziato.

Infine vi è da ricordare che l'art. 293 del D.P.R. 23 gennaio 1973 N° 43, in materia doganale stabilisce l'equiparazione del delitto di contrabbando e il reato tentato.

Si rimanda, per quanto qui non esposto, alla copiosa dottrina e giurisprudenza relativa all'art. 56.

Modificati i contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25-undecies del D. Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L. n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali

Legge 146/2006, Reati transnazionali: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

**Legge 9/2013, Illeciti amministrativi dipendenti da reato:** adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche di denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).